



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

in composizione monocratica, in persona del Cons. Gianpiero D'Alia, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA n. 183/2024

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **23844** del registro di
Segreteria

proposto da

F. N., nato a omissis (omissis) il omissis e residente in omissis (omissis), A.U.
omissis (omissis), in via omissis n. omissis (cod. fisc.: (omissis),
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Tagliaferro del foro di Castrovillari
(cod. fisc.: TGLGPP56S09H579S), con studio in Corigliano Rossano (CS) A.U.
Rossano, Piazza A. De Gasperi n. 11, giusta procura speciale rilasciata in
calce al ricorso introduttivo, elettivamente domiciliato presso lo studio di
quest'ultimo; posta elettronica certificata:
avv.giuseppetagliaferro@pec.giuffre.it.

contro

1) ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (80078750587),
sede legale e direzione generale, in persona del Presidente e legale
rappresentante *pro tempore*, con sede in Rona, Via Ciro il Grande n. 21, e
Filiale di Cosenza, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede
a Cosenza P.zza Loreto, n. 22, rappresentato e difeso, congiuntamente e

	disgiuntamente, dall'Avv. Teresa Pugliano (cod. fisc.: PGLMTR57R43H501L),	
	posta elettronica certificata: avv.mariateresa.pugliano@postacert.inps.gov.it ,	
	e dall'Avv. Caterina Battaglia (BTTCRN70R54M208B), posta elettronica	
	certificata: avv.caterin.battaglia@postacert.inps.gov.it , come da procura	
	generale <i>ad lites</i> versata in atti, elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via	
	Tommaso Campanella, presso la sede dell'Avvocatura INPS;	
	- costituito in giudizio -	
	2) MINISTERO DELLA DIFESA (04459841005), in persona del legale	
	rappresentante <i>pro tempore</i> , con sede in Roma, via XX Settembre n. 8,	
	domiciliato <i>ex lege</i> presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro;	
	- non costituito in giudizio -	
	per l'annullamento	
	della nota prot. n. 100/13724 – 2023 del Comando Unità Forestali,	
	Ambientali e Agroalimentari Carabinieri di Roma, con la quale è stata	
	rigettata l'istanza del ricorrente per la rideterminazione del suo trattamento	
	pensionistico	
	per il riconoscimento	
	del diritto alla rideterminazione-ricalcolo del trattamento economico in	
	ragione dell'attribuzione dei benefici <i>ex lege</i> per la pensione privilegiata	
	ordinaria militare, riconosciuta con decreto n. 11457 del 17 ottobre 2012 del	
	Corpo Forestale dello Stato	
	Visto l'atto introduttivo del giudizio;	
	Visti gli altri atti e documenti di causa;	
	Visto il d.lgs. n. 174/2016, recante il codice della giustizia contabile;	
	Uditi, nella pubblica udienza del 16 settembre 2024, l'avv. Giuseppe	
	2	

	Tagliaferro, per il ricorrente, e l'avv. Caterina Battaglia, per l'INPS, i quali	
	hanno concluso come da verbale di udienza. Nessuno è comparso per il	
	Ministero della Difesa.	
	SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
	I. Con ricorso , depositato il 1° dicembre 2023, il sig. N. F., ha chiesto <i>“che il</i>	
	<i>trattamento pensionistico tenga conto dell’avvenuto riconoscimento della sua</i>	
	<i>non idoneità al servizio d’Istituto alla data del congedo avvenuta il 7 maggio</i>	
	<i>1999 e della sua collocazione come non idoneo in pensione privilegiata cat. 4°</i>	
	<i>della Tabella A della L.n. 313/1968; nonché tenendo conto anche dello</i>	
	<i>stipendio base del grado di Ispettore Superiore Scelto, con attribuzione</i>	
	<i>dell’aumento dell’anzianità ai fini economici a decorrere dalla cessazione del</i>	
	<i>servizio avvenuta il 7.5.1999 ed estensione dei benefici ed incrementi</i>	
	<i>economici spettanti ai sensi delle richiamate disposizioni di legge, con</i>	
	<i>liquidazione degli arretrati oltre interessi moratori, per le ragioni esposte e per</i>	
	<i>quanto meglio riterrà l’Ecc.ma Corte dei Conti adita”</i> . Ha, inoltre, chiesto, in	
	caso di contestazione del grado conseguito di “Ispettore Superiore Scelto”,	
	l’acquisizione del foglio matricolare del ricorrente presso il competente Ufficio	
	personale presso il Ministero della Difesa Comando Unità Forestali,	
	Ambientali e Agroalimentari. In particolare, il ricorrente ha dichiarato di	
	avere svolto 35 anni di servizio nel Corpo Forestale dello Stato, inizialmente	
	con la qualifica di agente, di P.S. e P.G., a far data dal 30 dicembre 1965 e	
	di essere cessato dal servizio il 7 maggio 1999, con il grado di Ispettore	
	Superiore Scelto. Ha, altresì, dichiarato che, con sentenza di questa Sezione	
	giurisdizionale n. 157/2008, sono state dichiarate dipendenti da causa di	
	servizio le infermità denunciate, con il conseguente riconoscimento	
	3	

	dell'istante non idoneo in via permanente al servizio di istituto con	
	decorrenza dalla data del congedo, avvenuta, come si è detto, il 7 maggio	
	1999, e la conseguente liquidazione della pensione privilegiata di 4° categoria	
	della tabella A. Il ricorrente ha, inoltre, precisato che, con decreto n. 11457	
	del 17 ottobre 2012 del Corpo Forestale dello Stato, l'ordinaria pensione è	
	stata convertita, in virtù della richiamata decisione del giudice contabile, in	
	pensione privilegiata con decorrenza dalla data di congedo ma che, tuttavia,	
	come si evince dalla nota prot. n. 21804 del 10 settembre 2010 del Corpo	
	Forestale dello Stato, sarebbe stato collocato in pensione privilegiata	
	ordinaria per cessazione dal servizio per limiti di età e non perché inidoneo	
	al servizio, con la conseguente quantificazione del trattamento di quiescenza	
	(determina n. 1504 del 17 aprile 2001). Il ricorrente ha, quindi, presentato	
	domanda per ottenere il ricalcolo e la conseguente revisione del trattamento	
	pensionistico, a detta dello stesso, non calcolato in ragione della posizione	
	con la quale è stato realmente posto in congedo e, infine, ha reiterato tale	
	istanza il 26 aprile 2023, cui ha dato riscontro il Comando Unità Forestali,	
	Ambientali e Agroalimentari Carabinieri di Roma con la nota avversata,	
	meglio specificata in epigrafe, secondo la quale il calcolo del trattamento	
	pensionistico in atto goduto dall'istante era stato correttamente determinato	
	con il decreto n. 11457/2012 sopra richiamato. A detta del ricorrente, il	
	calcolo del trattamento pensionistico avversato non avrebbe tenuto conto del	
	fatto che l'istante è stato collocato in pensione come non idoneo al servizio di	
	istituto, da cui conseguirebbe un trattamento economico maggiore, e non	
	avrebbe considerato il suo grado di Ispettore Superiore Scelto, ma solo quello	
	di Ispettore Superiore, nonostante la comunicazione del Ministero delle	
	4	

	Politiche Agricole – Corpo Forestale dello Stato prot. n. 2291 del 17 gennaio	
	2014, dalla quale si evince il grado in questione. Inoltre, ai sensi dell’art.	
	1801 del d.lgs. n. 66/2010, al personale delle Forze di polizia a ordinamento	
	civile e militare e al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e	
	forestale, è riconosciuto un beneficio stipendiale, pari al 2,50% dello	
	stipendio, per infermità dalla I e alla VI categoria se il riconoscimento della	
	dipendenza da causa di servizio per infermità sia avvenuto in costanza di	
	rapporto e, ai sensi degli artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458/1928, il personale	
	militare gode di un diritto soggettivo in ragione dall’accertamento della	
	sussistenza del riconoscimento della sua invalidità, ascrivibile ad una delle	
	categorie indicate dalla tabella A, derivante da causa di servizio, in costanza	
	di servizio.	
	II. Con <u>decreto</u> del 6 dicembre 2023 è stata fissata l’udienza del 15 aprile	
	2024 per la discussione del ricorso. Il ricorso, unitamente al decreto di	
	fissazione di udienza, è stato ritualmente notificato dall’istante, a mezzo	
	p.e.c., l’11 dicembre 2023, alla sede centrale e provinciale dell’INPS e	
	all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, come risulta dal	
	deposito degli atti di notifica avvenuto il 18 dicembre 2023.	
	III. Con <u>memoria</u> , depositata il 3 aprile 2024, si è costituito l’INPS ed ha	
	chiesto il rigetto del ricorso. Infatti, secondo l’istituto previdenziale, il 7	
	novembre 2008, l’ex INPDAP di omissis avrebbe provveduto ad applicare il	
	D.M. n. 10612 dell’8 luglio 2008 con il quale è stato riconosciuto al ricorrente	
	il trattamento pensionistico privilegiato di IV^ categoria con decorrenza 7	
	maggio 1999, in esecuzione della sentenza della Corte dei conti n. 157/2008,	
	con arretrati in pagamento sulla rata di pensione di dicembre 2008. Inoltre,	
	5	

	con la rata di dicembre 2010 si è provveduto a dare esecuzione alla sentenza	
	di questa Corte n. 391/2010, emessa a seguito di giudizio di ottemperanza,	
	per la corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria a	
	decorrere dal 17 novembre 1999. L'istituto resistente ha, infine, eccepito la	
	prescrizione quinquennale dei ratei (<i>rectius</i> : della maggiorazione dei ratei	
	pensionistici) con decorrenza dalle singole date di pagamento, ai sensi del	
	RDL n. 295/1939, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 428/1985 e, in	
	via subordinata, in caso di accoglimento del ricorso, con riguardo alla	
	richiesta di interessi e rivalutazione monetaria, ha, infine, eccepito la	
	inammissibilità del cumulo di interessi e rivalutazione monetaria ai sensi	
	dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991.	
	IV. All' <u>udienza</u> del 15 aprile 2024, dichiarata la contumacia del Ministero	
	della Difesa, in ragione della sua mancata costituzione in giudizio nonostante	
	la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, e uditi	
	l'avv. Giuseppe Tagliaferro, per il ricorrente, e l'avv. Caterina Battaglia, per	
	l'INPS, la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo in udienza.	
	V. Con <u>ordinanza n. 34/2024</u> del 16 aprile 2024, questo Giudice	
	monocratico delle pensioni, ritenuto necessario acquisire il fascicolo	
	amministrativo del ricorrente presso il Ministero della Difesa, Comando	
	Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri di Roma, ha	
	disposto che il Ministero della Difesa, Comando Unità Forestali, Ambientali	
	e Agroalimentari Carabinieri di Roma, provvedesse alla trasmissione del	
	fascicolo amministrativo del ricorrente, entro il termine di trenta giorni dalla	
	notifica della presente ordinanza, e fissato per la prosecuzione del giudizio	
	l'udienza pubblica del 10 giugno 2024.	
	6	

	VI. Con <u>nota prot. n. 100/13724-11-2023</u> del 24 aprile 2024, inviata via	
	p.e.c. in pari data, il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari	
	Carabinieri ha trasmesso il fascicolo amministrativo del ricorrente relativo al	
	rapporto di servizio con l'ex Corpo Forestale dello Stato.	
	VII. All' <u>udienza</u> del 10 giugno 2024, questo Giudice monocratico delle	
	pensioni, preso atto della trasmissione del fascicolo amministrativo del	
	ricorrente da parte del Ministero resistente, su concorde richiesta delle parti,	
	ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 167, secondo comma, c.g.c., consentire	
	l'approfondimento della documentazione relativa allo stato di servizio del	
	ricorrente, in ragione delle domande spiegate da quest'ultimo in sede di	
	ricorso e delle già intervenute decisioni di questa Corte territoriale sia in sede	
	di merito che di ottemperanza, ha concesso alle parti un termine di trenta	
	giorni per il deposito di note difensive ed ha, pertanto, rinviato la causa	
	all'udienza del 16 settembre 2024.	
	VIII. Con <u>note difensive</u> , depositate il 4 luglio 2024, il ricorrente, fermo	
	restando quanto dedotto ed esposto in ricorso, ha precisato che: a) non gli	
	sarebbe stato riconosciuto il beneficio stipendiale del 2,50% per la	
	riconosciuta infermità derivante da causa di servizio, ascrivibile alle categorie	
	dalla I alla VI, ai sensi dell'art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010, come, peraltro,	
	riconosciuto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 13 del 9 febbraio	
	2024; b) avrebbe diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in	
	quanto possessore del grado di "Ispettore Superiore Scelto", posto che il	
	Ministero della difesa avrebbe considerato, ai fini della determinazione del	
	trattamento pensionistico, solo il grado di "Ispettore Superiore" e non	
	avrebbe considerato gli scatti aggiuntivi della base stipendiale derivanti dal	
	7	

	grado effettivamente posseduto dall'istante sopra indicato, ai sensi degli artt.	
	11 e 26 del d.lgs. n. 87/2001.	
	IX. Con <u>note difensive</u> , depositate il 26 agosto 2024, l'INPS ha precisato, a	
	integrazione di quanto già dedotto nella memoria di costituzione, che il	
	trattamento pensionistico del ricorrente è stato correttamente liquidato e	
	che, pertanto, quanto preteso con l'odierno giudizio è stato già a suo tempo	
	corrisposto. A tale fine, ha richiamato i documenti versati in giudizio e	
	segnatamente il D.M. n. 11457 del 17 ottobre 2012 e il relativo lotto di	
	lavorazione n. 53 (allegati anche alle note difensive) dal quale si evince la	
	rideterminazione del trattamento pensionistico con il passaggio da ordinario	
	a privilegiato in applicazione del citato decreto ministeriale.	
	X. All' <u>udienza</u> del 16 settembre 2024 le parti hanno insistito nelle rispettive	
	domande, eccezioni e difese. La causa è stata, quindi, decisa mediante	
	lettura del dispositivo in udienza.	
	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	I. Il ricorso è inammissibile e infondato .	
	I.a. Inammissibile è la domanda del ricorrente relativa alla rideterminazione	
	del trattamento pensionistico in ragione “ <i>dell'avvenuto riconoscimento della</i>	
	<i>sua non idoneità al servizio d'istituto alla data del congedo avvenuto il</i>	
	<i>7.5.1999 e della sua collocazione come non idoneo in pensione privilegiata cat.</i>	
	<i>4° della Tabella A della L. n. 313/1968,”</i> ove si consideri che questa Corte	
	territoriale, con sentenze nn. 157/2008 e 391/2010 (quest'ultima in sede di	
	giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 157/2008), ha riconosciuto il	
	diritto del ricorrente a conseguire la pensione privilegiata percentualistica	
	corrispondente alla IV^ categoria della tabella “A”, con decorrenza dalla data	
	8	

	del congedo (7 maggio 1999) e vitalizia ovvero, se più conveniente, la	
	pensione normale aumentata di un decimo, con interessi e rivalutazione	
	monetaria dalla scadenza dei singoli ratei fino al soddisfo, ai sensi dell'art.	
	67, quarto comma, del d.P.R. n. 1092/1973. Il Ministero delle Politiche	
	agricole alimentari e forestali (oggi Ministero della difesa, a seguito della	
	riforma del Corpo forestale dello Stato), con decreto n. 11457 del 17 ottobre	
	2012 e in esecuzione delle sopra richiamate decisioni di questa Corte	
	territoriale, ha liquidato il trattamento pensionistico privilegiato richiesto con	
	decorrenza dalla data di congedo del ricorrente (7 maggio 1999) e gli	
	eventuali interessi sulle differenze tra gli importi della pensione in godimento	
	e quelli derivanti dal decreto a far data dall'11 novembre 1999, con	
	decorrenza da ogni singola scadenza e fino al soddisfo. Il ricorso definito con	
	le già menzionate decisioni ha i medesimi <i>petitum</i> e <i>causa petendi</i> della	
	domanda in esame, con conseguente inammissibilità della stessa sotto il	
	profilo del <i>né bis in idem</i> . Inammissibile è, altresì, l'ulteriore domanda del	
	ricorrente, esplicitata con le note difensive depositate in giudizio, tese	
	all'applicazione del beneficio stipendiale di cui all'art. 1801 del d.lgs. n.	
	66/2010 in ragione della recente sentenza della Corte costituzionale n.	
	13/2024, perché coperta dal giudicato formatosi sul rapporto previdenziale	
	in questione in virtù del passaggio in giudicato della già menzionata	
	decisione di questa Corte territoriale. Al riguardo, è appena il caso di	
	ricordare, infatti, che <i>“L'autorità del giudicato copre sia il dedotto, sia il</i>	
	<i>deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere,</i>	
	<i>in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito),</i>	
	<i>ma anche quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate,</i>	
	9	

	<i>costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento</i>	
	<i>relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili</i>	
	<i>della decisione (giudicato implicito). Pertanto, qualora due giudizi tra le stesse</i>	
	<i>parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di</i>	
	<i>essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento</i>	
	<i>compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di</i>	
	<i>fatto o di diritto incidente sul punto decisivo comune a entrambe le cause o</i>	
	<i>costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella</i>	
	<i>sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e</i>	
	<i>risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da</i>	
	<i>quelle che costituiscono lo scopo e il petitum del primo.” (cfr. tra le altre, Cass,</i>	
	<i>Civ., sez. II, 3 gennaio 2020, n. 16). Il riconoscimento del beneficio in</i>	
	<i>questione (disciplinato ratione temporis dagli artt. 117 e 120 del R.D. n.</i>	
	<i>3458/1928, in combinato disposto con la legge n. 539/1950, ed ora previsto</i>	
	<i>dall'art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010) pur attenendo alla progressione</i>	
	<i>stipendiale, presenta indubbi riflessi sul rapporto e sul trattamento</i>	
	<i>previdenziale e non può che essere scrutinato, pertanto, solo ai fini della</i>	
	<i>determinazione della base pensionabile. Trattasi di elemento del rapporto</i>	
	<i>pensionistico connesso al riconoscimento del trattamento privilegiato e,</i>	
	<i>quindi, lo stesso doveva essere rivendicato nel giudizio incardinato dal</i>	
	<i>ricorrente per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per</i>	
	<i>infermità ascrivibile ad una delle categorie indicate nella tabella A allegata al</i>	
	<i>d.P.R. n. 915/1978, definito con la sentenza di questo giudice contabile</i>	
	<i>passata in giudicato. Appare, pertanto, evidente che la questione dedotta</i>	
	<i>nell'odierno giudizio, con le sopra richiamate note difensive, deve ritenersi</i>	
	10	

	assorbita, come si è detto, dalla formazione del giudicato sulla sentenza di	
	questa Corte territoriale n. 157/2008 (cfr. in termini sul rapporto di lavoro,	
	Cass. Civ. sez. lav., 11 aprile 2008, n. 9545; id., Cass. Civ. sez. lav., 28	
	settembre 2006, n. 21032), perché attiene ad un profilo del medesimo	
	rapporto previdenziale (privilegiato) coperto da giudicato implicito. A ciò si	
	aggiunga che la sentenza della Corte costituzionale n. 13/2024, che ha	
	dichiarato illegittimo l'art. 1801 del Codice dell'ordinamento militare	
	limitatamente all'inciso <i>“in costanza di rapporto di impiego”</i> , riguarda	
	fattispecie diversa da quella dedotta in giudizio dal ricorrente. Infatti, tale	
	decisione ha inteso solo eliminare gli effetti negativi connessi alla tempistica	
	del riconoscimento delle infermità dipendenti da causa di servizio, posto che	
	illegittimamente la disposizione in esame ha consentito all'amministrazione	
	di far dipendere la concessione dei benefici economici ivi previsti	
	dall'ottenimento da parte del militare del provvedimento conclusivo del	
	procedimento prima del suo collocamento in congedo.	
	I.b Infondata è anche la domanda del ricorrente di rideterminazione del	
	trattamento pensionistico in ragione <i>“dello stipendio base del grado di</i>	
	<i>Ispettore Superiore Scelto, con attribuzione dell'aumento di anzianità ai fini</i>	
	<i>economici a decorrere dalla cessazione dal servizio avvenuta il 7.5.1999”</i> . Non	
	risulta, infatti, dal fascicolo amministrativo del ricorrente che quest'ultimo	
	abbia mai acquisito il grado di “Ispettore Superiore Scelto” e ciò in ragione	
	della ovvia considerazione che tale qualifica è stata introdotta dall'art. 11 del	
	d.lgs. n. 87/2001 e, quindi, in data successiva al suo congedo, e che, infatti,	
	ai sensi dell'art. 30, quinto comma, del d.lgs. n. 87/2001, gli scatti aggiuntivi	
	ivi previsti e la denominazione di “Ispettore superiore scelto” si applicano solo	
	11	

	al personale in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto	
	legislativo. Ne deriva che la pretesa di rideterminazione del trattamento	
	pensionistico sulla base dell'inquadramento giuridico ed economico	
	disciplinato dalla normativa sopra richiamata appare del tutto priva di	
	fondamento. In ogni caso, una siffatta pretesa sarebbe inammissibile per	
	difetto di giurisdizione del giudice contabile in favore del giudice	
	amministrativo, nel caso in cui la richiesta del ricorrente fosse finalizzata al	
	riconoscimento del già menzionato inquadramento giuridico ed economico,	
	perché una tale domanda sfuggirebbe alla <i>potestas iudicandi</i> del giudice	
	contabile che, come è noto, ha giurisdizione esclusiva in materia di pensioni	
	dei pubblici dipendenti e non anche su ogni altra questione connessa con il	
	rapporto di pubblico impiego, come il riconoscimento di un diverso e migliore	
	trattamento giuridico-economico in sinallagma con il rapporto di lavoro. In	
	tale caso, come si è detto, la domanda del ricorrente comporterebbe una	
	indebita sostituzione del giudice contabile al giudice del rapporto di impiego	
	che, nel caso in esame, è il giudice amministrativo, il quale, come è noto, ha	
	giurisdizione esclusiva in materia di rapporto di pubblico impiego non	
	contrattualizzato.	
	II. Il ricorrente, ai sensi dell'art. 31, primo comma, c.g.c., deve essere	
	condannato al pagamento delle spese e degli onorari di difesa che si liquidano	
	esclusivamente in favore dell'INPS, attesa la contumacia del Ministero della	
	difesa, nell'importo di euro 2.000,00 oltre agli accessori come per legge se	
	dovuti.	
	P.Q.M.	
	Il Giudice delle pensioni in composizione monocratica presso la Sezione	
	12	

